



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17/05/2023

**DETERMINAZIONE N. 86/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA BOSINI LUCA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale Bosini Luca, con sede in Lonato del Garda (BS) corso Garibaldi n. 48, iscritta nel registro delle imprese al n. BSNLCU70D07E667B;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 546816 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 15 dicembre 2017, l'attività di agente di affari in mediazione immobiliare e a titolo oneroso e che il signor Luca Bosini risulta essere il soggetto preposto alla mediazione dalla data precitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 62024 del 17 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 29 novembre 2018 all'8 gennaio 2020
- dal 9 gennaio 2021 al 14 giugno 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 16 febbraio 2023, prot. n. 13435, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Luca Bosini che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il convocato signor Luca Bosini, ha confermato la mancanza della copertura assicurativa per i periodi indicati, ha affermato che è dipesa dal mancato invio degli avvisi di scadenza della polizza da parte della compagnia assicurativa e che ha cercato di porvi rimedio stipulando una polizza con efficacia retroattiva, come da verbale n. 23020/AU del 7 marzo 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente di affari in mediazione immobiliare e a titolo oneroso per i periodi dal 29 novembre 2018 all'8 gennaio 2020 e dal 9 gennaio 2021 al 14 giugno 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Luca Bosini ha stipulato, in data 14 giugno 2021, una polizza con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa Bosini Luca, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Luca Bosini;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale Bosini Luca, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Luca Bosini, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 20 al 22 luglio 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla

pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)